

18A, rue des Glacis, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Henri Étienne), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione che nega alla ricorrente l'autorizzazione a prendere conoscenza dell'intero fascicolo personale del sig. Gerhard Strack, la Corte (prima sezione), composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione; R. Joliet e F. A. Schockweiler, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: B. Pastor, amministratore, ha pronunciato, il 7 ottobre 1987, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *Le spese sono poste interamente a carico della Commissione.*

---

**Ricorso della Sandoz prodotti farmaceutici SpA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 settembre 1987**

(Causa 277/87)

(87/C 290/08)

Il 18 settembre 1987 la Sandoz prodotti farmaceutici SpA, con sede in Milano, Italia, difesa dagli avvocati Giorgio Bernini del foro di Bologna e Ernest Arendt del foro di Lussemburgo e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Lussemburgo, 4, avenue Marie-Thérèse, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. In via principale annullare, e/o comunque dichiarare priva di effetto per illegittimità, erroneità e carenza di motivazione, la decisione della Commissione CEE in data 13 luglio 1987, in merito alla procedura intrapresa «a norma dell'articolo 85 trattato CEE (IV/31741 — Sandoz).
2. Conseguentemente all'annullamento di cui sopra, dichiarare non dovuta dalla ricorrente Sandoz p.f. l'ammenda comminata dalla Commissione CEE per l'ammontare di 800 000 ECU.
3. In via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di giustizia ritenga di confermare, anche parzialmente, la decisione della Commissione CEE di cui sopra, ridurre l'ammenda già comminata a Sandoz p.f., secondo l'equo apprezzamento della Corte da esprimersi alla luce dei criteri sopra indicati, in considerazione del fatto che il comportamento tenuto dalla ricorrente Sandoz p.f. è dovuto esclusivamente a dimenticanza cagionata dalle particolari ragioni già illustrate; che non ha arrecato restrizioni della concorrenza e pregiudizio al commercio intercomunitario; che la stessa Sandoz p.f., sin dall'inizio, ha provveduto ad adempiere a quanto prescritto e/o suggerito dalla Commissione, dando prova, durante l'intero svolgimento del procedimento dinanzi a quest'ultima, della massima disponibilità e spirito di coopera-

zione; che l'ammenda di cui trattasi dovrà essere commisurata anche con riguardo all'incidenza, sul mercato, dei prodotti rispetto ai quali è contestata l'infrazione.

4. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari che dovranno essere posti integralmente a carico della Commissione.

*Motivi e principali argomenti*

- Difetto di motivazione; la Commissione compie un ragionamento circolare. Dalla semplice apposizione della dicitura «esportazione vietata» sulla fattura, deduce l'esistenza di un accordo. Dalla presunta esistenza dell'accordo tra le cui clausole figurerebbe appunto la dicitura precedentemente citata, la Commissione trae poi la ulteriore conseguenza di una violazione dell'articolo 85 CEE. Ora, la fattura è solo un documento contabile e non può in alcun modo qualificarsi come espressione di un intento contrattuale, e di un successivo accordo tra le parti. Si tratta, nel caso di specie, di una clausola vessatoria, l'efficacia della quale è espressamente soggetta alla doppia sottoscrizione dell'accettante (articolo 1341, codice civile). — Anche la stessa Commissione ha riconosciuto che non esiste alcun contratto generale scritto tra la Sandoz e i suoi clienti; la ricorrente aggiunge che la Commissione nulla ha potuto provare al riguardo di un preteso contratto orale, né di un concerto di intesa tale da dar vita ad una pratica concordata. — In assenza di una prova dell'accordo, diviene indispensabile, per la Commissione, fornire la dimostrazione degli effetti restrittivi della clausola, isolatamente considerata; la Commissione, invece, non ha fornito alcuna indicazione circa la rilevanza degli effetti derivanti dalla presenza, in fattura, della clausola «esportazione vietata».
- L'ammenda comminata appare palesemente sproporzionata alla natura oggettiva e alle modalità soggettive della condotta effettivamente posta in essere.

---

**Ricorso del sig. Oskar Schäflein contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 settembre 1987**

(Causa 284/87)

(87/C 290/09)

Il 24 settembre 1987, il sig. Oskar Schäflein, residente in via al Roccolo 20, CH-6900 Massagno (Lugano), con gli avvocati dott. Bernd Potthast, dott. Hans-Josef Rüber ed Albert Potthast, Komödienstraße 56-58, D-5000 Colonia 1, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, 2131 Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare illegittime ed annullare le schede di stipendio del ricorrente per i mesi di febbraio e marzo 1987 nella parte in cui si applica alla pensione che deve essere versato un coefficiente correttore diverso da quello vigente per la Svizzera,
2. dichiarare che al ricorrente spetta dal febbraio 1987 una pensione cui si applica il coefficiente correttore vigente per la Svizzera,
3. condannare la convenuta a riformare le schede di stipendio del ricorrente dal febbraio 1987 in base alla sentenza della Corte, ed a versare al ricorrente l'importo della differenza che ne risulta,
4. condannare la convenuta a versare al ricorrente 3 054,87 franchi svizzeri per il mese di gennaio del 1987,
5. porre le spese processuali a carico della convenuta.

#### *Mezzi e principali argomenti*

Il ricorrente sostiene di aver diritto all'applicazione del coefficiente correttore vigente per la Svizzera in quanto egli ha in tale Stato il centro dei propri interessi e quindi la sua residenza principale effettiva. Soltanto per motivi attinenti al diritto svizzero degli stranieri egli è tenuto a non utilizzare al suo alloggio in Svizzera per più di 180 giorni all'anno. Perciò egli ha la sua residenza principale formale in Germania, nella casa del proprio fratello, ove tuttavia soggiorna soltanto per visite più o meno lunghe. Alla luce della funzione del coefficiente correttore, l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) 1679/85<sup>(1)</sup> del Consiglio non può essere interpretato nel senso che la residenza dimostrabile deve coincidere con quella anagrafica.

<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 1985, pag. 1.

#### **Ricorso del 28 settembre 1987 contro la Commissione delle Comunità europee, presentato dal sig. Michele Giubilini**

(Causa 289/87)

(87/C 290/10)

Il 28 settembre 1987 il sig. Michele Giubilini, residente in Besozzo (VA), via Lago, n. 42, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Ulgheri del Foro di Milano e Roland Michel del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 7, còte d'Eich, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte:

1. Dichiarare contrari al contenuto degli articoli da 1 a 9 della legge italiana n. 230 in data 18 aprile 1982, al contenuto della legislazione in materia degli altri paesi della Comunità e, più particolarmente, al contenuto dell'articolo 3, titolo 1 e degli articoli 51 e 52, titolo III dello statuto che interessa gli agenti ausiliari, nonché di ogni altra disposizione applicabile, i criteri seguiti dall'AIPN in esecuzione dei quali il ricorrente è stato allontanato in data 2 marzo 1987 dal servizio di agente ausiliario al quale era stato chiamato il 3 marzo 1986 durante il quale periodo ha con continuità sostituito l'agente temporaneo a tempo indeterminato non più in grado di espletare per ragioni di salute (cancro alla gola) in servizio di turnista dal quale è stato esonerato a decorrere dal 29 agosto 1983, sostituito per sette mesi dai colleghi turnisti con l'effettuazione di 1 000 ore di prestazioni straordinarie, per dodici mesi dal sig. A. B. in virtù di due contratti a tempo determinato quale agente ausiliario (21 marzo 1984—20 marzo 1985) e per ulteriori 12 mesi dal sig. R. C. in virtù di altri due contratti a tempo determinato quale agente ausiliario (13 marzo 1985—13 marzo 1986).
2. Dichiarare illegittima la decisione della Commissione delle Comunità in data 28 luglio 1987, comunicata il 5 agosto 1987, e dichiarare nulli i contratti di lavoro inter partes avuto riguardo alle modalità di svolgimento del rapporto.
3. Dichiarare, conseguentemente, il diritto del ricorrente:
  - a) ad ottenere con decorrenza 3 marzo 1986 o dalla diversa data che la Corte riterrà, la qualifica e lo stipendio di agente temporaneo;
  - b) alla prosecuzione del rapporto;
  - c) al risarcimento del danno in forma specifica mediante la corresponsione degli stipendi e dei benefici per il periodo intercorrente fra il 2 marzo 1987 e la data del ripristino nella misura dovuta e che potrà essere calcolata dagli uffici amministrativi della Comunità.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente non chiede la revisione dei contratti a tempo determinato in data 27 febbraio e 26 settembre 1986, ma chiede che ne venga dichiarata la nullità assoluta e chiede alla Corte di giustizia di vagliare la fondatezza o meno della decisione in data 28 luglio 1987 in risposta alle osservazioni da lui formulate con riguardo non tanto e soltanto al rapporto formale instaurato nei suoi confronti, quanto alle mansioni a lui fatte svolgere in coerenza del rapporto e ciò con riferimento sia alla normativa comunitaria vigente che alla normativa di tutti i paesi membri.